

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA** **NAPOLI**



RICORSO

Nell'interesse del **Prof. Andrea Pellegrino (PLLNDR91B13G596Y)** nato a Piedimonte Matese il 13/02/1991, rappresentato e difeso - giusta mandato in calce al presente atto - **dall'avvocato Renato Labriola (C.F.: LBRNT64B01B963T)** al seguente account pec: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it.

CONTRO


- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro p.t. con sede in Roma nel viale Trastevere n 73/a, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli elett.me dom.to in Napoli alla via Diaz n. 11 - 80134 Napoli;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla via A. Diaz n. 11 80134 Napoli;
- **Sottocommissione V di Teggiano del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 "Lingue e culture straniere (INGLESE)"**, per le Regioni Campania e Puglia in persona del legale rapp.te p.t.

E NEI CONFRONTI

- di **Zannone Orsola Adriana (ZNNRLD95H58B963A)** in qualità di controinteressata
- di **Buccino Deborah (BCCDRH91S53A509B)** in qualità di controinteressata
- di **Di Furia Francesca (DFRFNC89L47A399H)** in qualità di controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA SOSPENSIVA

 *In parte qua* del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per

la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente nella graduatoria finale con punti 35,5, a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso,

✚ *In parte qua* del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non inserisce il nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati con punti 35,5 avendo lo stesso svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali.

PER LA DECLARATORIA

Del diritto del ricorrente ad ottenere:

✚ L'attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso,

✚ La rivalutazione del punteggio complessivo del ricorrente da punti 229 a punti 235,5

✚ L'inserimento nella graduatoria finale del ricorrente con punti 235,5, con conseguente rivalutazione della posizione in graduatoria dello stesso

✚ Comunque, dell'inserimento del nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati a chi, come il ricorrente, ha svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali.

FATTO

Il Prof. Andrea Pellegrino ha partecipato al concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia. All'esito della prova scritta, come provato dalla lettera di conoazione della prova orale, il Prof. Pellegrino ha conseguito un punteggio di 100/100.

All'esito della prova orale il Prof. Pellegrino il Prof. Pellegrino ha conseguito punti 92

Nella valutazione titoli, il Prof. Pellegrino ha conseguito il punteggio complessivo di 37 punti.

Pertanto, all'esito sia delle prove che della valutazione titoli il punteggio complessivo del ricorrente è di punti 229

Tuttavia, in maniera del tutto erronea, al titolo di accesso è stata attribuita una valutazione di punti 4,5, anziché punti 11, in quanto erroneamente è stata data la detta valenza all'abilitazione (che appunto come titolo di accesso assegna punti 4,5) anziché al diploma di laurea magistrale (che assegna 11 punti).

Pertanto, il punteggio finale del ricorrente deve essere di punti 235,5.

Il provvedimento impugnato è, quindi, palesemente illegittimo ed erroneo nei presupposti di fatto e deve essere annullato, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 8 DEL D.M. N. 205/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1, DELL'ART. 8 E DELL'ART. 11 DEL D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO B DEL D.M. N. 205/2023 VIOLAZIONE DELL'ART 1 E DELL'ART. 3 DELLA L.241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTE, CONTRADDITTORIETÀ E ABNORMITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. CARENZA DI PRESUPPOSTI,

La valutazione operata dalla Commissione sui titoli del ricorrente è palesemente illegittima ed erronea. Infatti, i titoli di accesso dichiarati (Laurea Magistrale e Abilitazione), sui quali il ricorrente ha diritto alla valutazione e alla successiva attribuzione del relativo punteggio (11 punti), sono stati regolarmente inseriti in fase di Presentazione della domanda di partecipazione al Concorso. In particolare, nella sezione "titoli di accesso" del modello di

presentazione della domanda il ricorrente nel riquadro intitolato “tipo di titolo di studio ha espressamente indicato “LM-38-MAGISTRALE LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”, conseguito con una votazione di 107,00 il 01/03/2017, che gli dà diritto a un’attribuzione di 11 punti. Successivamente ha indicato i titoli congiunti, la classe di concorso di abilitazione e la votazione della stessa. Orbene, come l’Articolo 4 comma 1 (Requisiti di ammissione) del Bando (D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023) espressamente stabilisce che : “1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, **congiuntamente**, dei seguenti titoli: i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Pertanto, è incontestato e di cristallina evidenza che, usando il bando l’avverbio **congiuntamente**, i titoli di accesso da possedere sono sia la laurea magistrale e sia l’abilitazione, titoli entrambi in possesso del ricorrente all’atto della presentazione della domanda. L’inequivocabilità della suddetta prescrizione contenuta nel bando, si evidenzia anche dalla mancanza di congiunzioni disgiuntive come "o", "ovvero", "oppure" che avrebbero certamente escluso una delle due. E, comunque, anche a prescindere da quanto appena esposto, è innegabile che il ricorrente nell’apposita sezione del modulo di domanda abbia elencato come primo titolo di studio la Laurea Magistrale in “Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale”. Invece, in maniera del tutto erronea ed arbitraria ed in spregio sia alla normativa che ha indetto il concorso “de quo vertitur” e sia alla “lex specialis” regolante lo stesso, la Commissione ha valutato come titolo di accesso soltanto l’abilitazione previo superamento delle prove di concorso

ordinario, peraltro già correttamente inserita (e valutata) come da tabella dei titoli valutabili sez. B.4.1 con punteggio 12.5, attribuendole come titolo di accesso invece il punteggio 4.5. È di cristallina evidenza che il non aver valutato la Laurea Magistrale come titolo di accesso al concorso per il ricorrente, ed aver considerato invece l'Abilitazione come tale, significa aver attribuito al ricorrente soltanto punti 4,5 anziché punti 11, cioè significa avergli tolto in maniera erronea ed arbitraria punti 6,5. Da quanto esposto, quindi, ne deriva che il punteggio finale del ricorrente non doveva essere di punti 229 ma di punti 235,5 che lo collocherebbero abbondantemente nella graduatoria finale.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, CC. 9 E 10 DEL D.M. DEL 26/10/2023 N. 205. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DEL D.M. N. 205/2023 VIOLAZIONE DELL'ART 1 E DELL'ART. 3 DELLA L.241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTE, CONTRADDITTORIETÀ E ABNORMITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. CARENZA DI PRESUPPOSTI,

Il DM 205/2023 e conseguentemente il bando di concorso prevedono una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui uno specifico. Il servizio caricato, ai fini della riserva, se prestato nella specifica classe di concorso/posto sostegno, verrà anche considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio. Infatti, come già detto, nella sezione dedicata ai servizi, specificatamente nelle informazioni fornite all'inizio, secondo punto dedicato alla riserva di posti, si indica che i servizi

prestati su classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno diverso da quello di partecipazione non concorreranno al punteggio dei titoli di servizio; di conseguenza, quelli specifici (uno sicuro in quanto richiesto anche per accedere alla riserva) saranno valutati (p. 2 per ciascun anno di servizio). Pertanto, la riserva del 30% dei posti è destinata non già a chi è in possesso dell'abilitazione, bensì a chi abbia svolto 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali. Anche in questo caso il ricorrente è stato penalizzato perché egli è in possesso di tale requisito e non gli è stato riconosciuto alcun posto nel 30% della riserva che, con il punteggio correttamente assegnatogli (punti 235,5.) sarebbe sicuramente entrato in graduatoria

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE


Il fumus si evince da quanto esposto in ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è palese! Se non si sospende “in parte qua il provvedimento impugnato, il ricorrente vede seriamente pregiudicata la possibilità, in caso di accoglimento del presente ricorso, di ottenere la cattedra per l’insegnamento che legittimamente gli spetta, in quanto i tempi di definizione nel merito dello stesso sono incompatibili con l’assegnazione delle cattedre. Pertanto si chiede un accoglimento della presente domanda di sospensione cautelare con inserimento con riserva del Prof. Andrea Pellegrino nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia, con punti 235,5 anziché con punti 229

P.Q.M.

Voglia l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale – adito *contrariis reiectis* in accoglimento del presente ricorso così provvedere:

in sede cautelare sospendere

 *In parte qua* del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per

le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente nella graduatoria finale con punti 35,5, a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso,

✚ *In parte qua* del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non inserisce il nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati con punti 35,5 avendo lo stesso svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali.

Sempre in via cautelare dichiarare con riserva il diritto del ricorrente ad ottenere:

✚ L'attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso,

✚ La rivalutazione del punteggio complessivo da punti 229 a punti 235,5

✚ L'inserimento nella graduatoria finale del ricorrente con punti 235,5, con conseguente rivalutazione della posizione in graduatoria dello stesso

✚ Comunque, dell'inserimento del nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati a chi, come il ricorrente, ha svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali.

Nel merito annullare:

✚ *In parte qua* del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente nella graduatoria finale con punti , a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso,



✚ *In parte qua* del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”**, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non inserisce il nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati a chi, come il ricorrente, ha svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali.

Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere:

- ✚ L’attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso,
- ✚ La rivalutazione del punteggio complessivo da punti 229 a punti 235,5
- ✚ L’inserimento nella graduatoria finale del ricorrente con punti 235,5, con conseguente rivalutazione della posizione in graduatoria dello stesso
- ✚ Comunque, dell’inserimento del nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati a chi, come il ricorrente, ha svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali. Con vittoria di onorari e spese ex art. 26 c.p.a. da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Avv. Renato Labriola

RENATO LABRIOLA

Firmato digitalmente da RENATO LABRIOLA
ND: c=IT, title=avvocato, sn=LABRIOLA,
givenName=RENATO, serialNumber=TINIT-
LBRRNT64B01B963T, cn=RENATO LABRIOLA,
dnQualifier=WSREF-42447517496466
Data: 2024.12.09 12:39:51 +01'00'
Versione di Adobe Acrobat: 2024.005.20307

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*


Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive:*non obbligatorio*

Pubblicato il 10/02/2025

N. 01104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06327/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso, numero di registro generale 6327 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Andrea Pellegrino, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;

Sottocommissione V di Teggiano del Concorso Indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Orsola Adriana Zannone, Deborah Buccino, Francesca Di Furia, non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- in parte qua, del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente, nella graduatoria finale, con punti 35,5, a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale, indicata dal ricorrente come titolo di accesso;

- in parte qua, del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non inserisce il nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati, con punti 35,5, avendo lo stesso svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali;

- in parte qua, del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0_0_7_7_4_8_3_._0_2_-_1_2_-_2_0_2_4_, con cui è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente, nella graduatoria finale, con punti 35,5, a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale, indicata dal ricorrente come titolo di accesso;

E PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente ad ottenere:

l'attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso;

la rivalutazione del punteggio complessivo del ricorrente, da punti 229 a punti 235,5;

l'inserimento nella graduatoria finale, del ricorrente, con punti 235,5, con conseguente rivalutazione della posizione in graduatoria dello stesso;

comunque, l'inserimento del nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati a chi, come il ricorrente, ha svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\12\2024:

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA PREVIA SOSPENSIVA:

in parte qua, del provvedimento prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.I.0021172.04-12-2024 con cui è stata disposta l'attivazione della fase 2 di scelta delle sedi per i docenti, che hanno partecipato al dodicesimo turno delle immissioni in ruolo da GM del personale docente, per l'anno scolastico 2024 - 2025, per la classe di concorso AB24 "Lingue e culture straniere (INGLESE)", per le Regioni Campania e Puglia, ottenendo, in base al contingente disponibile, la provincia/classe di concorso di assegnazione, indicata a fianco di ogni nominativo, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente, nella graduatoria finale, con punti 240, a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso;

in parte qua, del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 "Lingue e culture straniere (INGLESE)", per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente, nella graduatoria finale, con punti 240, a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale, indicata dal ricorrente come titolo di accesso;

in parte qua, del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 ess.mm., per la classe

di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non inserisce il nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati, con punti 35,5, avendo lo stesso svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali;

E PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente ad ottenere:

l’attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso;

la rivalutazione del punteggio complessivo del ricorrente da punti 229 a punti 240;

l’inserimento nella graduatoria finale del ricorrente con punti 240, con conseguente rivalutazione della posizione in graduatoria dello stesso;

comunque, l’inserimento del nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati a chi, come il ricorrente, ha svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Premesso che con ordinanza collegiale, n. 317 del 13.01.2025, la Sezione così statuiva, relativamente al ricorso in epigrafe:

“Rilevato che per la decisione circa l’istanza cautelare, avanzata da parte ricorrente nei motivi aggiunti, è fissata l’udienza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025;

Rilevato, ai fini della decisione circa l’istanza cautelare, avanzata da parte

ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, che occorre che l'Amministrazione intimata – U.S.R. Campania – non costituita in giudizio – depositi, nel termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, a cura di parte, della presente ordinanza, una documentata relazione di chiarimenti circa i fatti esposti in ricorso, prendendo posizione circa le doglianze, ivi articolate; Rilevato che, trattandosi dell'impugnativa della graduatoria del concorso in epigrafe, resta ferma l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ulteriori rispetto a quelli, cui il ricorso introduttivo è stato notificato;

Rilevato che è, pertanto, opportuno rinviare, in prosieguo, all'udienza in camera di consiglio del 5 febbraio 2025, riservando ogni decisione, in merito all'integrazione del contraddittorio, ed alle relative modalità, ed alla domanda cautelare, avanzata da parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ordina gli incumbenti istruttori, di cui in motivazione, da espletarsi, da parte dell'U.S.R. Campania, nel termine perentorio, indicato in parte motiva.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza all'U.S.R. Campania”;

Rilevato che, pervenuti all'odierna udienza in camera di consiglio, si riscontrava l'omesso adempimento, da parte dell'U.S.R. Campania, all'ordine istruttorio predetto, il quale va quindi reiterato, con assegnazione dell'ulteriore termine, perentorio ed inderogabile, di giorni venti, a decorrere dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione, a cura di parte, della presente ordinanza, con avviso che l'eventuale reiterata inottemperanza al medesimo, da parte dell'U.S.R. Campania, potrà essere oggetto di valutazione, da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.;

Ritenuto, altresì, che, trattandosi dell'impugnativa della graduatoria di merito del concorso, indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di

concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”, per le Regioni Campania e Puglia, occorre disporre l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a. e 151 c.p.c., nei confronti di tutti coloro che potrebbero ricevere pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso (allo stato, notificato solo alle controinteressate in epigrafe);

Ritenuto pertanto che:

- la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati debba essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione, interessata al procedimento su cui si controverte;
- su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito dell’Amministrazione interessata, la stessa Amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento e che lo svolgimento del processo può essere seguito, consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso, nella sottosezione “Ricerca ricorsi”;
- l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l’Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco integrati dall’avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull’home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso;

- quanto al costo da addebitare, eventualmente, alla ricorrente, per la pubblicazione sul sito istituzionale e per il rilascio dell'attestazione, si rinvia ai regolamenti vigenti, per il ramo di Amministrazione interessata;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni, entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni;

Ritenuta, infine, l'opportunità di rinviare, in prosieguo, alla camera di consiglio, indicata in dispositivo, anche per la decisione circa la domanda cautelare di parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) reitera gli incumbenti istruttori precisati in motivazione, da espletarsi da parte dell'U.S.R. Campania nel termine perentorio, indicato in parte motiva;

ordina l'integrazione del contraddittorio, nei sensi, termini e con le modalità, di cui in parte motiva;

rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio del 19 marzo 2025.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Concorso DD 2575/2023 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **CAMPANIA**

Classe di concorso: **AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE (INGLESE)**

Posti a bando: **21**

Graduatoria integrata dalla pos. 22 alla pos. 25 a seguito di rinuncia alle operazioni di reclutamento

Pos.	Cognome	Nome	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
1	ZENUNI	BUKURO SHE		98,00	98,00	50,00	246,00	X	
2	ZANNONE	ORSOLA ADRIANA		100,00	95,00	50,00	245,00	X	
3	GRAVINA	BARBARA		98,00	100,00	46,00	244,00		
4	SARNELLI	DEBORA ANTONIETTA		92,00	100,00	50,00	242,00		
5	DIRETTO	ANNARITA		90,00	100,00	50,00	240,00		
6	DI CICCO	RAFFAELLA		90,00	100,00	48,25	238,25	X	
7	RUSSO	GINA		98,00	90,00	50,00	238,00		
8	BUCCINO	DEBORAH		90,00	96,00	48,75	234,75		
9	VARRIALE	ELISABETTA		100,00	100,00	33,25	233,25		
10	CHIOCCARELLI	VINCENZO		98,00	95,00	39,75	232,75	X	
11	D'ALESSANDRO	FRANCESCA		94,00	100,00	38,50	232,50		
12	SCHIAVONE	FRANCESCA		96,00	98,00	26,00	220,00	X	X
13	IOSSA	ROSSELLA		90,00	96,00	33,50	219,50	X	X
14	FEOLA	FRANCESCA		88,00	100,00	30,50	218,50	X	X
15	ARMA	MARIA ANNA		90,00	96,00	19,75	205,75		X
16	ESPOSITO	MARILA		82,00	100,00	22,50	204,50		X
17	CAPONE	ANNA		86,00	86,00	30,25	202,25	X	X
18	ZENNA	EMILIA		86,00	94,00	20,00	200,00		X
19	FERRICCHIO	ASSUNTA		86,00	87,00	20,00	193,00	X	X
20	DI FURIA	FRANCESCA		82,00	98,00	11,75	191,75		X
21	NOTARO	RITA		86,00	85,00	19,50	190,50		X
22	CUORE	PASQUALINA		96,00	100,00	36,25	232,25		
23	PARISI	BEATRICE		94,00	98,00	40,00	232,00		
24	CANNIZZO	FEDERICA ANNA		94,00	100,00	37,25	231,25	X	
25	PIGNATIELLO	EMANUELA		96,00	70,00	23,00	189,00	X	X

* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4 DPR 487/1994)

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA**

**ALL'ORDINANZA DEL 10.02.2025 n. 1104.2025 RESA DAL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA NAPOLI SEZIONE QUARTA NEL GIUDIZIO N.R.G.
6327/2024**

Il sottoscritto Avv. Renato Labriola (c.f. MRCLCU75H20F839K), in qualità di difensore **di Pellegrino Andrea** in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 1104.2025 del 10/02/2025 del TAR Campania Napoli Sezione Quarta, nell'ambito del giudizio R.G. 6327/2024

AVVISA CHE

l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale Per la Campania Napoli; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.6327/2024.

Con il ricorso R.G. 6327/2024 proposto da P.A.

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t..

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Sottocommissione V di Teggiano del Concorso Indetto con D.M. 26 ottobre 2023,

Orsola Adriana Zannone, Deborah Buccino, Francesca Di Furia

E NEI CONFRONTI

DI Z.O.A., , in qualità di controinteressato ai sensi dell'art. 41 comma secondo del codice del processo amministrativo

D.B., in qualità di controinteressato ai sensi dell'art. 41 comma secondo del codice del processo amministrativo

F.D.F. in qualità di controinteressato ai sensi dell'art. 41 comma secondo del codice del processo amministrativo

è stato chiesto, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

- in parte qua, del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO

UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”, per le Regioni

Campania e Puglia, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente,

nella graduatoria finale, con punti 35,5, a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale, indicata dal ricorrente come titolo di accesso;

- in parte qua, del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”, per le Regioni

Campania e Puglia, nella parte in cui non inserisce il nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati, con punti 35,5, avendo lo stesso svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche

statali;

- in parte qua, del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0_0_7_7_4_8_3_.0_2_-1_2_-2_0_2_4_, con cui è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente, nella graduatoria finale, con punti 35,5, a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale, indicata dal ricorrente come titolo di accesso

- DECLARATORIA Del diritto del Prof. P. A. ad ottenere:

l’attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso;

la rivalutazione del punteggio complessivo del ricorrente da punti 229 a punti 240;

l’inserimento nella graduatoria finale del ricorrente con punti 240, con conseguente rivalutazione della posizione in graduatoria dello stesso;

comunque, l'inserimento del nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei

posti riservati a chi, come il ricorrente, ha svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali;

I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 8 DEL D.M. N. 205/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1, DELL'ART. 8 E DELL'ART. 11 DEL D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO B DEL D.M. N. 205/2023 VIOLAZIONE DELL'ART 1 E DELL'ART. 3 DELLA L.241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTE, CONTRADDITTORIETÀ E ABNORMITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. CARENZA DI PRESUPPOSTI,

La valutazione operata dalla Commissione sui titoli del ricorrente è palesemente illegittima ed erronea. Infatti, i titoli di accesso dichiarati (Laurea Magistrale e Abilitazione), sui quali il ricorrente ha diritto alla valutazione e alla successiva attribuzione del relativo punteggio (11 punti), sono stati regolarmente inseriti in fase di Presentazione della domanda di partecipazione al Concorso. In particolare, nella sezione "titoli di accesso" del modello di presentazione della domanda il ricorrente nel riquadro intitolato "tipo di titolo di studio ha espressamente indicato "LM-38-MAGISTRALE LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE", conseguito con una votazione di 107,00 il 01/03/2017, che gli dà diritto a un'attribuzione di 11 punti. Successivamente ha indicato i titoli congiunti, la classe di concorso di abilitazione e la votazione della stessa. Orbene, come l'Articolo 4 comma 1 (Requisiti di ammissione) del Bando (D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023)

espressamente stabilisce che : “1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli: i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Pertanto, è incontestato e di cristallina evidenza che, usando il bando l'avverbio *congiuntamente*, i titoli di accesso da possedere sono sia la laurea magistrale e sia l'abilitazione, titoli entrambi in possesso del ricorrente all'atto della presentazione della domanda. L'inequivocabilità della suddetta prescrizione contenuta nel bando, si evidenzia anche dalla mancanza di congiunzioni disgiuntive come "o", "ovvero", "oppure" che avrebbero certamente escluso una delle due. E, comunque, anche a prescindere da quanto appena esposto, è innegabile che il ricorrente nell'apposita sezione del modulo di domanda abbia elencato come primo titolo di studio la Laurea Magistrale in “Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale”. Invece, in maniera del tutto erronea ed arbitraria ed in spregio sia alla normativa che ha indetto il concorso “de quo vertitur” e sia alla “lex specialis” regolante lo stesso, la Commissione ha valutato come titolo di accesso soltanto l'abilitazione previo superamento delle prove di concorso ordinario, peraltro già correttamente inserita (e valutata) come da tabella dei titoli valutabili sez. B.4.1 con punteggio 12.5, attribuendole come titolo di accesso invece il punteggio 4.5. È di cristallina evidenza che il non aver valutato la Laurea Magistrale come titolo di accesso al concorso per il ricorrente, ed aver considerato invece l'Abilitazione come tale, significa aver attribuito al ricorrente soltanto punti 4,5 anziché punti 11, cioè significa avergli tolto in maniera erronea ed arbitraria punti 6,5 Da quanto esposto, quindi, ne deriva che il punteggio finale del ricorrente non doveva essere di punti 229 ma di punti 235,5 che lo collocherebbero abbondantemente nella graduatoria

finale.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, CC. 9 E 10 DEL D.M. DEL 26/10/2023 N. 205. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DEL D.M. N. 205/2023 VIOLAZIONE DELL'ART 1 E DELL'ART. 3 DELLA L.241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTE, CONTRADDITTORIETÀ E ABNORMITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. CARENZA DI PRESUPPOSTI,

Il DM 205/2023 e conseguentemente il bando di concorso prevedono una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui uno specifico. Il servizio caricato, ai fini della riserva, se prestato nella specifica classe di concorso/posto sostegno, verrà anche considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio. Infatti, come già detto, nella sezione dedicata ai servizi, specificatamente nelle informazioni fornite all'inizio, secondo punto dedicato alla riserva di posti, si indica che i servizi prestati su classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno diverso da quello di partecipazione non concorreranno al punteggio dei titoli di servizio; di conseguenza, quelli specifici (uno sicuro in quanto richiesto anche per accedere alla riserva) saranno valutati (p. 2 per ciascun anno di servizio). Pertanto, la riserva del 30% dei posti è destinata non già a chi è in possesso dell'abilitazione, bensì a chi abbia svolto 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali. Anche in questo caso il ricorrente è stato penalizzato perché egli è in possesso di tale requisito e non gli è stato riconosciuto alcun posto nel 30% della riserva che, con il punteggio correttamente assegnatogli (punti 235,5.) sarebbe sicuramente entrato in graduatoria

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il fumus si evince da quanto esposto in ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è palese! Se non si sospende “in parte qua il provvedimento impugnato, il ricorrente vede seriamente pregiudicata la possibilità, in caso di accoglimento del presente ricorso, di ottenere la cattedra per l’insegnamento che legittimamente gli spetta, in quanto i tempi di definizione nel merito dello stesso sono incompatibili con l’assegnazione delle cattedre. Pertanto si chiede un accoglimento della presente domanda di sospensione cautelare con inserimento con riserva del Pellegrino Andrea nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per le Regioni Campania e Puglia, con punti 240 anziché con punti 229

AVVISA INOLTRE CHE

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. **6327/2024**) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sezione “Tar Campania - Napoli”,

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo; l’ordinanza n. 1104/2025 del 10/02/2025 del TAR Campania Napoli Sezione Quarta con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami

L’Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Campania Napoli Sezione Quarta:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale copia del ricorso introduttivo Ordinanza n. 1104/2025 del 10/02/2025 del TAR Campania Napoli Sezione Quarta
- pubblicare sul proprio sito istituzionale che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si

confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

Napoli, li 19/02/2025

Avv. Renato Labriola

**RENATO
LABRIOLA**

Firmato digitalmente da RENATO LABRIOLA
ND: c=IT, title=avvocato, sn=LABRIOLA,
givenName=RENATO, serialNumber=TINIT-
LBRRNT64B01B963T, cn=RENATO LABRIOLA,
dnQualifier=WSREF-42447517496466
Data: 2025.02.20 20:45:36 +01'00'
Versione di Adobe Acrobat: 2024.005.20399